



Accedi REGISTRATI

Investimenti Consulenza Patrimoniale Fintech Aziende e Protagonisti Pleasure Assets Voices Podcast

Investi in obbligazioni.



LEGGI E NORMATIVE

# Eredità digitale: quando se ne può parlare

Salva



Condividi

Francesco Frigieri  
17 Marzo 2020

Tempo di lettura: 3 min

## L'identità e il patrimonio digitale possono integrare la definizione dell'eredità digitale? Distinzioni e conseguenze delle due fattispecie

Il concetto di eredità digitale non è stato ancora definito, né normato, sia a livello comunitario che nazionale. Se appare intuibile che quando parliamo in senso lato di eredità, facciamo riferimento all'automatico trasferimento di beni, ma anche di rapporti giuridici/contrattuali a causa del decesso di una persona, quando parliamo di identità digitale, facciamo riferimento ad aspetti che implicano una disamina più articolata.



In prima approssimazione, se infatti appare indiscutibile che a monte del mondo digitale, vi siano per lo più contratti astrattamente trasmissibili, non tutti i diritti sottesi a tali rapporti, tuttavia, possono formare oggetto di successione automatica, come, ad esempio, quelli personali, riferiti a dati, foto, immagini, condivisioni di contenuti, post, video etc.

Allora forse per focalizzare meglio la sfera digitale, occorre distinguere tra **identità e patrimonio digitale**.

**Sotto il primo aspetto**, ci riferiamo alla diffusione dei nostri dati personali via web, delle nostre foto, della nostra immagine nelle relazioni, o contatti, condivisioni di contenuti, post, video, messaggi, anche e soprattutto, sui vari social network e, più in generale, in rete.

**Sotto il secondo aspetto**, ci riferiamo agli e-document, e-book, dischetti, supporti digitali etc, bitcoin e, in generale, agli *account*, anche di investimento.

### Cosa può quindi succedere a questi "asset" in caso di decesso del suo titolare?

Per quanto riguarda i dati personali via web, la nostra immagine nelle relazioni, o contatti, condivisioni di contenuti, post, video, messaggi, etc che potremo raggruppare nella categoria di "dati personali" (art. 4 lett. b) del Regolamento Gdpr 679/2019, il cui trattamento è disciplinato dal Regolamento europeo, si applica il trattamento ai fini del

La nostra normativa ha introdotto l'art. 2 ter del Regolamento di protezione dei dati del Regolamento riferito all'esercitati "da chi ha la qualità di suo mandataria". Al comma 2 si dà, il divieto, ovvero vietare in modo non equivoco. Interpretativamente, la **trasmissibilità automatica** dell'eredità, ma possono essere individuali o familiari del nome, dell'immagine

Si tratta di una tutela successiva della **privacy**, data a chi peraltro può avere un pregiudizio dal trattamento del nome o dell'immagine del *de cuius*.

La dottrina sul punto, e in particolare il Consiglio nazionale del Notariato (studio n.6/2007), ha individuato nell'**istituto del mandato post mortem**, lo strumento più idoneo a trasmettere le indicazioni di come regolamentare la propria identità digitale, non avendo tale mandato contenuto patrimoniale e quindi assolutamente legittimo in quanto non in contrasto con il divieto dei patti successori.

Ciò significa che se qualcuno avesse interesse alla tutela della propria identità digitale, potrà ricorrere a una precisa regolamentazione attraverso un atto tra vivi che preveda un mandato ad altri sull'utilizzo di tutti questi dati personali-digitali.

Peraltro, è stato giustamente osservato che, ricorrere anche per questi aspetti al testamento, sarebbe da sconsigliare perché menzionare in tale atto, password, profili, credenziali d'accesso, immagini, foto etc., significherebbe diffonderli nel momento della pubblicazione del testamento stesso.

Certo, in questa ipotesi, è stata suggerita la **figura dell'esecutore testamentario**, quale incaricato di procedere al trattamento di questi dati, con ciò evidentemente per tenere riservate determinate informazioni.

Per fare un esempio concreto, Facebook, il social network oggi più conosciuto al mondo, ha regolamentato tali aspetti, chiedendo anche nella fase di apertura del profilo di scegliere le sorti dell'*account* per il tempo in cui il suo titolare avrà cessato di vivere.

Non si tratta evidentemente di un testamento, ancorché dell'identità digitale, ma tecnicamente di un atto di ultima volontà in quanto richiede al titolare dell'*account*, da subito o nel corso del rapporto, se i contenuti, o l'intero profilo, possano essere eliminati in modo permanente, ovvero se debbano continuare a essere pubblicati a titolo commemorativo, escludendone l'utilizzabilità in mancanza di una tale preventiva disposizione.

Chi abbia, quindi optato per la conservazione, anche solo commemorativa, dell'*account* può nominare il cosiddetto "**contatto erede**", il quale potrà scrivere post, rispondere alle nuove richieste di amicizia, aggiornare l'immagine di copertina, ma non potrà modificare i contenuti già esistenti. Diversamente il tutto viene bloccato.

Non si tratta, si ripete, di un testamento perché ne difetterebbe il requisito della forma, e comunque perché non sarebbero trasmesse le stesse credenziali, ma ne verrebbero consegnate altre *ex novo* che permetterebbero l'uso del precedente *account*, ma nemmeno di un mandato *post mortem* perché ne difetterebbe l'accordo con il mandataria.

Si potrebbe, quindi, pensare all'istituto degli atti di ultima volontà, ossia a quegli atti che proprio perché non a contenuto patrimoniale, non contrastano con il divieto dei patti successori, e sono ammissibili ed efficaci come mere volontà unilaterali con effetti *post mortem*, senza dover osservare requisiti di forma, come quelli previsti dal testamento ovvero, requisiti di sostanza, come l'accordo richiesto nel contratto di mandato.

Diverso discorso, invece, occorre fare per il cosiddetto "**patrimonio digitale**", ossia per tutto ciò che assume la configurazione digitale, ma non rientra nei dati personali, come supporti fisici, pc, chiavette, cd, che si trovino nella piena disponibilità del *de cuius*, i quali non sono altro che beni materiali, come pure i contratti che regolano i rapporti di servizi via web, conti on-line, carte di credito, bitcoin etc, dal chiaro contenuto patrimoniale e non personale e quindi trasmissibile automaticamente come eredità digitale.



Francesco Frigieri

Da oltre vent'anni assiste clienti nei convulsi processi di eredità e successioni, ma anche per pianificare in modo strategico gli avvicendamenti proprietari all'interno della famiglia e dell'azienda, cercando di condividere gli obiettivi di tutte le parti coinvolte. Di recente ha acquisito la certificazione di Law Business Coach e ha fondato il network [www.patrimonialetest.it](http://www.patrimonialetest.it), al fine di studiare e applicare anche forme di tutela patrimoniale innovative, con l'aiuto di esperti della finanza.

Il presente articolo costituisce e riflette un'opinione e una valutazione personale esclusiva del suo Autore; esso non sostituisce e non si può ritenere equiparabile in alcun modo a una consulenza professionale sul tema oggetto dell'articolo.

WeWealth esercita sugli articoli presenti sul Sito un controllo esclusivamente formale; pertanto, WeWealth non garantisce in alcun modo la loro veridicità e/o accuratezza, e non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle opinioni e/o dei contenuti espressi negli articoli dagli Autori e/o delle conseguenze che potrebbero derivare dall'osservare le indicazioni ivi rappresentate.

LEGGI ALTRI ARTICOLI SU:

LEGGI E NORMATIVE



Ti interessa questa tematica?

MAURIZIO MORERA  
FIDEURAM -  
INTESA SANPAOLO  
PRIVATE BANKING

VERBANIA

MATTEO SENA  
FINECOBANK  
BANCA FINECO

MONCUCCA

✉ SCRIVI AI NOSTRI ESPERTI

### ALTRI ARTICOLI SU "Leggi e Normative"

LEGGI E NORMATIVE 18 MARZO 2020

Coronavirus e fake news: i rischi di una comunicazione errata

Stefania Pescarmona



LEGGI E NORMATIVE 28 FEBBRAIO 2020

Successioni: i pro e contro della cointestazione dei conti

Francesco Frigieri



LEGGI E NORMATIVE 26 FEBBRAIO 2020

Websoft e tasse: verso un nuovo sistema fiscale

Aldo Bisio



LEGGI E NORMATIVE 21 FEBBRAIO 2020

I patti atipici e la clientela non

...or, Francesco Bochicchio

FINALMENTE LA NEWSLETTER  
CHE PERMETTE DI  
SELEZIONARE GLI ARGOMENTI  
DI TUO INTERESSE NEL WEALTH  
MANAGEMENT

REGISTRATI

Sei un Consulente Finanziario o un private banker?  
REGISTRATI GRATUITAMENTE IN WE WEALTH IL PRIMO MARKETPLACE  
DEL WEALTH MANAGEMENT

REGISTRATI



Home  
Financial Advisor Club  
Talents Club  
Expertise  
3 min MBA  
Outlook  
Food for Thought  
A talk to

Chi siamo  
Magazine  
Contatti  
Privacy Policy  
Cookie policy  
Faq  
Servizi Consulenti Finanziari

Seguici:




Partner di:



Iscriviti alla newsletter

REGISTRATI

© 2020 Voices of Wealth S.r.l. Via Aurelio Saffi, 34 - 20134 Milano - P.I. 10136740965



**FINALMENTE LA NEWSLETTER  
CHE PERMETTE DI  
SELEZIONARE GLI ARGOMENTI  
DI TUO INTERESSE NEL WEALTH  
MANAGEMENT**

REGISTRATI

